

## **PARTE I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC**

### **Titolo I - Principi generali**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Art. 1 - Oggetto del regolamento | 3 |
| Art. 2 - Componenti del tributo  | 3 |

## **PARTE II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

### **Titolo I – Principi generali**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Art. 3 - Oggetto del regolamento | 4 |
| Art. 4 - Presupposto del tributo | 4 |
| Art. 5 - Soggetti passivi        | 5 |

### **Titolo II – Determinazione dell’imposta**

|                                                                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 6 - Base imponibile delle aree fabbricabili                                                                             | 5 |
| Art. 7 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili | 5 |
| Art. 8 - Aliquote e detrazioni                                                                                               | 6 |

### **Titolo III – Dichiarazione e versamento**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Art. 9 - Versamenti     | 7 |
| Art. 10 - Dichiarazione | 7 |

### **Titolo IV – Accertamento e rimborsi**

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Art. 11 - Rimborsi e compensazioni                             | 7 |
| Art. 12 - Attività di controllo e accertamento                 | 8 |
| Art. 13 - Sanzioni                                             | 8 |
| Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento | 9 |
| Art. 15 - Riscossione coattiva                                 | 9 |
| Art. 16 - Contenzioso                                          | 9 |

## **PARTE III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

### **Titolo I - Disposizioni generali**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Art. 17 - Oggetto del regolamento                      | 10 |
| Art. 18 - Gestione e classificazione dei rifiuti       | 10 |
| Art. 19 - Rifiuti assimilati agli urbani               | 11 |
| Art. 20 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti | 11 |
| Art. 21 - Soggetto attivo                              | 12 |

### **Titolo II - Presupposto e soggetti passivi**

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 22 - Presupposto per l’applicazione del tributo                                | 12 |
| Art. 23 - Soggetti passivi                                                          | 13 |
| Art. 24 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti                              | 13 |
| Art. 25 - Esclusione dall’obbligo del conferimento                                  | 14 |
| Art. 26 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio | 14 |
| Art. 27 - Superficie degli immobili                                                 | 15 |

### **Titolo III - Tariffe**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 28 - Costo di gestione                                                  | 15 |
| Art. 29 - Determinazione della tariffa                                       | 16 |
| Art. 30 - Articolazione della tariffa                                        | 16 |
| Art. 31 - Periodi di applicazione del tributo                                | 16 |
| Art. 32 - Tariffa per le utenze domestiche                                   | 17 |
| Art. 33 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche | 17 |
| Art. 34 - Tariffa per le utenze non domestiche                               | 18 |
| Art. 35 - Classificazione delle utenze non domestiche                        | 18 |
| Art. 36 - Scuole statali                                                     | 18 |
| Art. 37 - Tributo giornaliero                                                | 19 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 38 - Tributo provinciale                                           | 19 |
| <b>Titolo IV – Riduzioni e agevolazioni della TARI</b>                  |    |
| Art. 39 - Riduzioni per le utenze domestiche                            | 19 |
| Art. 40 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive | 20 |
| Art. 41 - Riduzioni per il recupero                                     | 20 |
| Art. 42 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio   | 20 |
| Art. 43 - Agevolazioni                                                  | 20 |
| Art. 44 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni                            | 21 |
| <b>Titolo V - Dichiarazione e riscossione</b>                           |    |
| Art. 45 - Dichiarazione                                                 | 21 |
| Art. 46 - Contenuto e presentazione della dichiarazione                 | 21 |
| Art. 47 - Riscossione                                                   | 23 |
| <b>Titolo VI - Accertamento e rimborsi</b>                              |    |
| Art. 48 - Poteri del comune                                             | 23 |
| Art. 49 - Accertamento                                                  | 24 |
| Art. 50 - Sanzioni                                                      | 24 |
| Art. 51 - Interessi                                                     | 25 |
| Art. 52 - Rimborsi                                                      | 25 |
| Art. 53 - Somme di modesto ammontare                                    | 25 |
| Art. 54 - Contenzioso                                                   | 25 |
| Art. 55 - Riscossione coattiva                                          | 26 |

#### **PARTE IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

##### **Titolo I - Disposizioni generali**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Art. 56 - Oggetto del regolamento | 27 |
| Art. 57 - Soggetto attivo         | 27 |
| Art. 58 - Presupposto impositivo  | 27 |
| Art. 59 - Soggetti passivi        | 27 |

##### **Titolo II -Determinazione dell'imposta**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Art. 60 - Base imponibile                        | 28 |
| Art. 61 - Aliquote                               | 28 |
| Art. 62 - Detrazione per l'abitazione principale | 29 |

##### **Titolo III -Dichiarazione e versamento**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Art. 63 - Dichiarazione | 29 |
| Art. 64 - Versamenti    | 29 |

##### **Titolo IV – Accertamento e rimborsi**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Art. 65 - Rimborsi e compensazioni                             | 30 |
| Art. 66 - Attività di controllo                                | 30 |
| Art. 67 - Accertamento                                         | 31 |
| Art. 68 - Sanzioni                                             | 31 |
| Art. 69 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento | 31 |
| Art. 70 - Riscossione coattiva                                 | 32 |
| Art. 71 - Contenzioso                                          | 32 |

#### **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI COMUNI**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Art. 72 - Rispetto delle norme anticorruzione | 33 |
| Art. 73 - Clausola di adeguamento             | 33 |
| Art. 74 - Entrata in vigore e abrogazioni     | 33 |

# **PARTE I**

## **DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC**

### **Titolo I - Principi generali**

#### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Agliana, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 2**

#### **COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
  - la componente servizi, articolata a sua volta:
    - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669/679, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
    - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## **PARTE II**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

#### **Titolo I - Principi generali**

##### **ART. 3**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Agliana dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti, tra cui il D.Lgs. n. 504/92.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Agliana.

##### **ART. 4**

##### **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

## **ART. 5 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

### **Titolo II – Determinazione dell'imposta**

## **ART. 6 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A tal proposito la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori minimi di riferimento delle aree edificabili da assumere ai fini del calcolo dell'IMU dovuta. I valori di cui al presente comma, rappresentano per il comune valori minimi in relazione ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che tale determinazione possa far sorgere da parte del contribuente alcun diritto al rimborso in caso di versamenti effettuati su valori superiori rispetto a quanto stabilito dal Comune.

## **ART. 7 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E DEI FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità dell'immobile è dichiarata entro 60 giorni dal suo verificarsi da parte del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione IMU.
3. Tale dichiarazione è sottoposta a verifica a campione da parte del Servizio Tributi, con il supporto di quello Edilizia Privata, che confermerà le condizioni di fatiscenza dichiarate, sulla base di quanto ai commi 5 e 6 del presente articolo, redigendo apposita valutazione da porre a carico del proprietario, secondo tariffa dei diritti d'istruttoria per emissione di "altre certificazioni e pareri".
4. In alternativa a quanto sopra, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti quanto ai commi 5 e 6 del presente articolo.
5. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma che necessita di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, come previsti dalle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 79 della Legge Regionale 1/05 e s.m.i..
6. Si ritengono inoltre inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) fabbricati con strutture, orizzontali e verticali, lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) unità immobiliari prive delle necessarie caratteristiche di igienicità come verificate dalla competente USL territoriale, appositamente investita del caso;
  - c) fabbricati o unità immobiliari per i quali è stata emessa Ordinanza Sindacale di inagibilità o inabitabilità.
7. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità.

## **ART. 8**

### **ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. La detrazione di cui al comma 2 può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

### **Titolo III - Dichiarazione e versamento**

#### **ART. 9 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 5,00.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Sono considerati regolarmente effettuati i versamenti correttamente eseguiti da un contitolare per conto di un altro.

#### **ART. 10 DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione IMU deve essere presentata nelle forme, termini e con le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Titolo IV – Accertamento e rimborsi**

#### **Art. 11 RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di IMU. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza.

4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00 (cinque/00).

## **Art. 12**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. L'avviso di accertamento contiene le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno condotto all'emissione dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, sanzioni, interessi di mora e rimborso di spese di notifica.
8. Non si procede all'emissione dell'avviso qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **Art. 13**

### **SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento IMU risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionari di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

## **Art. 14**

### **DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato;
  - d) le sanzioni sono applicate per intero.

## **ART. 15**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **ART. 16**

### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'ingiunzione fiscale, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso, laddove compatibili con la strutturazione del tributo.

## **PARTE III**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI**

#### **Titolo I - Disposizioni generali**

##### **ART. 17**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. E' istituita e disciplinata la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a titolo di componente della IUC. In particolare sono stabilite condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

##### **ART. 18**

##### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

## **ART. 19 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

## **Art. 20 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento n. 2002/1774/CE, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

## **ART. 21 SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Titolo II - Presupposto e soggetti passivi**

### **ART. 22 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
  - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **ART. 23**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui viene esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Comune l'impossibilità di distinguere l'attività ad essa connessa, si applica globalmente il tributo dovuto dalle utenze domestiche.

## **ART. 24**

### **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva limitatamente ai campi da gioco, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - h) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, con l'esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 25**

### **ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DEL CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 17.

## **ART. 26**

### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 20, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Intendendo per tali superfici escluse, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, ed ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| <b>Attività</b>                        | <b>% di<br/>abbattimento</b> |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Falegnamerie                           | 20%                          |
| Autocarrozzerie                        | 30%                          |
| Officine metal meccaniche              | 30%                          |
| Galvanotecnica e trattamento metalli   | 30%                          |
| Laboratori odontotecnici / veterinario | 20%                          |
| Laboratori litotipografici /tipografie | 20%                          |

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale                                            | 30% |
| Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo | 15% |

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 entro il termine previsto, comporta la non applicazione dell'agevolazione per l'annualità in esame.

## **ART. 27 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Al momento in cui potrà considerarsi completamente attivata la procedura prevista per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 ; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 m<sup>2</sup> per colonnina di erogazione.

## **Titolo III - Tariffe**

### **ART. 28 COSTO DI GESTIONE**

1. E' prevista la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno un mese prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e sono approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Sono compresi, nel Piano finanziario relativo all'anno successivo, lo scostamento tra gettito preventivato e quello rendicontato a consuntivo del prelievo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, riportandone in relazione le motivazioni dello scostamento.

## **ART. 29**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde una distinta obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (vedi tabelle allegate B, C, D).
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

## **ART. 30**

### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività  $K_d$  di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, così come prevista dall'art. 14, comma 17, del d.l. N. 201/2011 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. N. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

## **ART. 31**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

## **ART. 32**

### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del D.P.R. N. 158/99.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **ART. 33**

### ***DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE***

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche il numero delle persone occupanti è determinato nel modo seguente:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, utilizzate quale abitazione principale del soggetto, il numero degli occupanti è quello che risulta dai registri anagrafici, salvo diversa dichiarazione nell'ipotesi di dimora di ulteriori persone nel nucleo familiare non iscritte all'anagrafe comunale per almeno sei mesi nel corso dell'anno;

b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo degli occupanti l'alloggio, indicato nella dichiarazione di cui all'art. 38 del presente regolamento;

c) per gli immobili a disposizione, intendendosi per tali le unità immobiliari in cui sussiste il presupposto impositivo, vale a dire la presenza di arredo o anche la sola attivazione delle utenze relative ai pubblici servizi, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito come da tabella seguente:

| Superficie mq | componenti |
|---------------|------------|
| Fino a 60 mq  | 1          |
| Da 61 a 120   | 2          |
| Da 121 a 180  | 3          |
| Da 181 a 240  | 4          |
| Da 241 a 300  | 5          |

|              |   |
|--------------|---|
| Oltre 300 mq | 6 |
|--------------|---|

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza si adeguatamente documentata.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non qualificabili come pertinenze della civile abitazione, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, è dovuta la sola parte fissa della tariffa.

#### **ART. 34**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **ART. 35**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività prevalente risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata ed individuabile è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **ART. 36**

#### **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di

musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **ART. 37**

#### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 34 (recupero), 35 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 36 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 32 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 33.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

### **ART. 38**

#### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni**

### **ART. 39**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
4. Potranno essere previste agevolazioni fino ad un massimo del 50% della parte variabile per coloro che utilizzano piattaforme o stazioni ecologiche, secondo le modalità stabilite dall'Ente.
5. E' prevista una riduzione a favore dei nuclei familiari in cui sia presente un neonato, per il quale sia stato scelto di utilizzare i pannolini lavabili, in alternativa ai pannolini usa e getta. Il nuovo nato sarà escluso per due anni dal computo della tariffa dalla data di presentazione della prova fiscale di acquisto di un kit completo, inteso a soddisfare l'intero ciclo di utilizzo del pannolino, composto da un numero minimo di 16 pannolini. L'esclusione dalla tariffa non potrà mai superare il compimento del terzo anno di età del bambino. La presenza di più figli consente l'esenzione, secondo le modalità sopra riportate.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **ART. 40**

##### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, del max 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
  2. Nel caso di aziende che risultino in liquidazione al Registro delle Imprese, abbiano licenziato i dipendenti, non effettuino più alcuna attività e ciò risulti dalla cessazione delle utenze o dal loro non utilizzo ai fini produttivi, si applica la sola parte fissa della tariffa.
  3. Nel caso di immobili strumentali per l'esercizio di attività produttive oggettivamente non utilizzabili perché prive di utenze (gas, acqua, energia elettrica) e privi di qualunque tipo di macchinario o arredamento si applica la esclusione dal computo della superficie per il calcolo della Tari.
- Nel caso di immobili allacciati ad utenze per motivi di sicurezza e ciò risulti dall'entità dei consumi, si applica la sola parte fissa della tariffa.

#### **ART. 41**

##### **RIDUZIONI PER IL RECUPERO**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante presentazione di copia del MUD o dei formulari con l'indicazione del peso accettato a destino.
2. Ai fini dell'ammissibilità delle riduzioni di cui al presente articolo l'utente dovrà dimostrare di aver avviato al recupero rifiuti urbani o assimilati in misura percentuale sulla produzione ponderale complessiva almeno pari a quella indicata nell'allegato E.
3. In assenza di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti, la produzione ponderale complessiva viene quantificata induttivamente moltiplicando la superficie soggetta a tariffa di cui all'art. 27 per il coefficiente Kd riferito alla categoria di appartenenza, così come desumibile dall'allegato D del presente regolamento.

4. Nell'allegato E del presente regolamento vendono definite le modalità di riduzione che contribuiscono alla riduzione della parte variabile della tariffa.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. A riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### **ART. 42**

#### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

#### **ART. 43**

#### **AGEVOLAZIONI**

1. Il comune può applicare eventuali riduzioni alle utenze domestiche che si trovano in specifiche condizioni economiche e di disagio sociale identificate in separato provvedimento dalla Giunta comunale anche fino al 100% del tributo dovuto.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono definite con propria deliberazione dalla Giunta comunale e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### **ART. 44**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Il valore percentuale massimo consentito per il cumulo delle riduzioni elencate nel presente Titolo, è indicato nell'allegato F del presente regolamento.

### **Titolo V - Dichiarazione e riscossione**

#### **ART. 45**

#### **DICHIARAZIONE**

1. Il soggetto passivo della TARI deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Gli iscritti a ruolo delle utenze domestiche residenti anagraficamente non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia o la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- c) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di soggetti residenti; dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti anagraficamente;
  - d) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - e) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l'obbligo di dichiarazione spetta agli eventuali altri occupanti, detentori o possessori del locale o area scoperta, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati produce effetti anche per gli altri.

## **ART. 46**

### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree scoperte utilizzando gli appositi moduli del Comune messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
  - d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
  - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
  - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  - h) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale), nonché l'eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
  - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
  - f) il numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte;

- g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale;
- h) gli estremi di iscrizione al Catasto elettrico;
- i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- l) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata all'ente competente direttamente o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.. In caso di spedizione fa fede la data di invio. 6. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematico il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **ART. 47 RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote la TARI sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tributo principale e tributo provinciale.

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI.

3. Il tributo è versato al Comune mediante le modalità stabilite dalla legge e alle scadenze che saranno individuate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Sarà comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in un'unica rata, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento. In mancanza, si procederà alla notifica anche contestuale, dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 42, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## **Titolo VI - Accertamento e rimborsi**

### **ART.48 POTERI DEL COMUNE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. .

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino alla completa attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, a titolo di superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

## **ART. 49 ACCERTAMENTO**

1. Il Comune notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi di omessa denuncia, , a pena di decadenza, l'avviso di accertamento o di rettifica, anche a mezzo raccomandata postale A.R. .

2. L'avviso di accertamento contiene le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno condotto all'emissione dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e rimborso delle spese di notifica.

3. Qualora la somma complessivamente accertata, comprensiva di sanzioni ed interessi applicabili, superi l'importo di euro 500,00 , il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 6 (sei) rate con cadenza mensile, oltre all'applicazione degli interessi di cui all'art. 37 del presente regolamento. L'utente decade dalla rateazione qualora versi anche una sola delle rate con un ritardo superiore a 15 (quindici).

## **ART. 50 SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% per l'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine indicato nella raccomandata AR, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

8. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

## **ART. 51 INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, rateazione e rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,5 (due virgola cinque) punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **ART. 52 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44 del presente regolamento a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **ART. 53 SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. N. 16/2012, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge N. 296/2006, in virtù di quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5,00 euro per anno d'imposta.

## **ART. 54 CONTENZIOSO**

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere

proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici.

3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme tributarie.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate nelle forme previste dal Regolamento comunale dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

## **ART. 55**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00 , con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **PARTE IV**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI**

#### **Titolo I - Disposizioni generali**

##### **ART. 56**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel Comune di Agliana, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

##### **ART. 57**

##### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

##### **ART. 58**

##### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

##### **ART. 59**

##### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'oggetto impositivo è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie impositiva occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Titolo II - Determinazione dell'imposta**

### **ART. 60 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 7 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

### **ART. 61 ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalla norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, può essere stabilito l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
3. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

5. Con la delibera di cui al comma 2 e successivi del presente articolo, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **ART. 62**

### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di cui all'art. 6 può riconoscere una detrazione per abitazione principale stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **Titolo III - Dichiarazione e versamento**

## **ART. 63**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti individuati sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

## **Art. 64**

### **VERSAMENTI**

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00 (cinque/00). Tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti correttamente effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per i versamenti, per situazioni particolari.

## **Titolo IV - Accertamento e Rimborsi**

### **Art. 65**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a 5,00 (cinque/00).

### **Art. 66**

#### **ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

### **Art. 67**

#### **ACCERTAMENTO**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. L'avviso di accertamento contiene le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno condotto all'emissione dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, sanzioni, interessi di mora e rimborso di spese di notifica.

4. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **Art. 68 SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionari di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

## **Art. 69 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto

disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari postale o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
5. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
6. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
7. l'importo non può più essere rateizzato;
8. le sanzioni sono applicate per intero.

## **ART. 70 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **ART. 71 CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'ingiunzione fiscale, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso, laddove compatibili con la strutturazione del tributo.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate nelle forme previste dal Regolamento comunale dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

**PARTE V**  
**DISPOSIZIONI COMUNI FINALI**

**ART. 72**  
**RISPETTO DELLE NORME ANTICORRUZIONE**

1. L'attività di controllo, accertamento e rimborso del tributo è improntata al rispetto della Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 73**  
**CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.  
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 74**  
**ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento IUC entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.  
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento IUC si intendono abrogati:  
a) il Regolamento per l'applicazione dell'IMU  
b) il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

## **ALLEGATO A**

### **Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;

rifiuti verdi.

## ALLEGATO B

- Tabella 1 - Classificazione delle utenze domestiche residenti e coefficienti Ka e Kb

| Nr.<br>Componenti<br>nucleo fam. | Categoria domestica<br>DPR 158/99 | Ka   | Kb   |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|------|
| 1                                | 1                                 | 0,86 | 0,8  |
| 2                                | 2                                 | 0,94 | 1,6  |
| 3                                | 3                                 | 1,02 | 2,05 |
| 4                                | 4                                 | 1,10 | 2,6  |
| 5                                | 5                                 | 1,17 | 3,25 |
| 6 o più                          | 6                                 | 1,23 | 3,75 |

**Allegato C**  
**Categorie di utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

***Comuni con più di 5.000 abitanti***

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

## ALLEGATO D

- Classificazione utenze non domestiche e definizione dei coefficienti Kc e Kd

| Categorie | Descrizione categoria                                                                           | Kc   | Kd    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|           |                                                                                                 |      |       |
| 1         | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       | 0,43 | 3,98  |
| 2         | Cinematografi e teatri                                                                          | 0,39 | 3,60  |
| 3         | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                            | 0,52 | 4,80  |
| 4         | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                            | 0,81 | 7,45  |
| 5         | Stabilimenti balneari                                                                           | 0,45 | 4,11  |
| 6         | Esposizioni, autosaloni                                                                         | 0,56 | 5,12  |
| 7         | Alberghi con ristorante                                                                         | 1,59 | 14,67 |
| 8         | Alberghi senza ristorante                                                                       | 1,19 | 10,98 |
| 9         | Case di cura e riposo                                                                           | 0,89 | 8,21  |
| 10        | Ospedali                                                                                        | 0,82 | 7,55  |
| 11        | Uffici, agenzie, studi professionali                                                            | 1,47 | 13,55 |
| 12        | Banche ed istituti di credito                                                                   | 0,86 | 7,89  |
| 13        | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli        | 1,22 | 11,26 |
| 14        | edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      | 1,44 | 13,21 |
| 15        | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,86 | 7,90  |
| 16        | Banchi di mercato beni durevoli                                                                 | 1,08 | 9,90  |
| 17        | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           | 1,12 | 10,32 |
| 18        | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  | 0,77 | 7,06  |
| 19        | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            | 0,87 | 8,02  |
| 20        | Attività industriali con capannoni di produzione                                                | 0,89 | 8,20  |
| 21        | Attività artigianali di produzione beni specifici                                               | 0,78 | 7,19  |
| 22        | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                   | 3,25 | 29,93 |
| 23        | Mense, birrerie, amburgherie                                                                    | 2,67 | 24,60 |
| 24        | Bar, caffè, pasticceria                                                                         | 2,45 | 22,55 |
| 25        | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    | 2,04 | 18,81 |
| 26        | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                               | 1,49 | 13,70 |
| 27        | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                          | 4,23 | 38,90 |
| 28        | Ipermercati di generi misti                                                                     | 1,47 | 13,51 |
| 29        | Banchi di mercato genere alimentari                                                             | 3,48 | 32,00 |
| 30        | Discoteche, night-club                                                                          | 1,83 | 16,83 |

## ALLEGATO E

### **Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti (art. \_\_\_\_\_)**

| descrizione                                                                  | Riduzione % |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per recupero > 15% | 20%         |
| Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per recupero > 30% | 40%         |
| Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per recupero > 50% | 60%         |

## **ALLEGATO F**

### **Riduzione massima cumulativa consentita**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Quota tariffa</b>   | <b>Riduzione %</b> |
| <b>Quota variabile</b> | <b>80%</b>         |